

**CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI IN BORGIO TICINO VIA VALLE (EX CENTRO ANZIANI) DA DESTINARE A PROGETTI A FAVORE DI MINORI.**

Addi ..... del mese di ..... in Borgo Ticino (NO), presso la sede comunale sita in Via Vittorio Emanuele n. 58 e s.m.i.

TRA

Il Comune di Borgo Ticino, rappresentato dal Responsabile del servizio di Segreteria Signora SGOBBI Elisa, nata il ....., a ....., domiciliata per la carica presso il Comune di Borgo Ticino, che agisce in nome e per conto di questo Comune in forza dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 26772000 e s.m.i., C.F. del Comune di Borgo Ticino: n. ....

E

Il Consorzio Intercomunale C.I.S.AS, con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Caduti per la libert  136, C.F.94050080038, rappresentato nella figura del Direttore del Consorzio, Dott.ssa Luisa Ferrara, nata il ..... a ....., domiciliata per la carica presso la sede di detto Consorzio.

PREMESSO CHE

Ai sensi delle seguenti norme:

- Legge 8 novembre 200 n. 238, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge 28 agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunit  per l'infanzia e l'adolescenza"
- Legge 27 maggio 1991 n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo ONU 1989"
- L.R. n. 1/2004 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento:

Il C.I.S.AS ed il Comune di Borgo Ticino, nell'ambito dei propri fini istituzionali e di promozione sociale, intendono promuovere il diritto di cittadinanza e qualit  della vita ad ogni persona minore di et , privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali territoriali.

Che si intende perseguire tale obiettivo e dare risposte alle esigenze dei minori ed alle famiglie in situazione di disagio, attraverso diversi interventi, tra cui la realizzazione di servizi socio-educativi anche sperimentali e innovativi per l'infanzia e l'adolescenza.

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1. Il Comune di Borgo Ticino, nell'ambito degli alloggi di proprietà comunale situati in Borgo Ticino (NO), nello stabile sito in Via Valle (ex centro anziani), con la sottoscrizione del presente atto convenzionale, pone a disposizione del C.I.S.A.S. due unità immobiliari, rispettivamente:

- a) L'unità immobiliare sita al piano terra è composta da n° 6 locali; l'appartamento sito al piano primo è composto da n° 3 locali

Art. 2 - I minori che potranno usufruire degli spazi in oggetto della presente convenzione, dovranno essere residenti in uno dei comuni consorziati ed inseriti nelle attività progettuali messe in atto dal CISAS.

Art. 3 - Il Comune di Borgo Ticino pone a disposizione detti immobili, che le parti riconoscono idoneo all'utilizzo concordato, completo di fissi ed infissi, di impianti di illuminazione e riscaldamento, di impianti idrici ed igienici.

Art. 4 - Il C.I.S.A.S. con la sottoscrizione del presente atto riconosce a titolo di rimborso delle spese annuali assunte dal Comune di Borgo Ticino, e per ogni singolo appartamento la cifra di Euro 1.930,00= (euromillenovecentotrenta), a titolo di mero canone indicizzato a sostegno delle spese gestionali, da trasferirsi al Comune; tale cifra è quindi da ritenersi comprensiva delle spese per le utenze (gas, acqua, luce, rifiuti ) al cui pagamento provvederà il Comune medesimo direttamente.

Tale rimborso di spesa annuale, per complessivi € 3.860,00= (euro tremilaottocentosessanta), come pattuito verrà adeguato ogni anno, in ragione dell'aumento dei costi di gestione maturati.

Detto rimborso verrà saldato in due rate: la prima entro il mese di aprile, la seconda entro il mese di ottobre del corrente anno di riferimento, ed in ogni caso in via proporzionale rispetto ai mesi maturati.

Art. 5 - Sono a carico del Comune di Borgo Ticino le spese relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile; mentre sono a carico del C.I.S.A.S. tutte le spese inerenti le attività di accoglienza svolte all'interno dell'immobile, comprese le spese inerenti le pulizie dei locali con il materiale di consumo vario.

Art. 6 - E' facoltà del Comune di Borgo Ticino visitare lo stabile ogni qualvolta lo ritenga opportuno, previo preavviso telefonico al C.I.S.A.S..

Art. 7 - Il C.I.S.A.S. tramite gli operatori del Settore Minori si impegna a garantire il rispetto degli spazi messi a disposizione.

Art. 8 - Il Comune di Borgo Ticino mette a disposizione del C.I.S.A.S. gli appartamenti di cui al presente atto per la durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Art. 9 - qualora una delle due parti ritenga di dover sciogliere anticipatamente il presente atto convenzionale, dovrà darne comunicazione scritta con almeno 90 giorni di preavviso o comunque per il tempo necessario a trovare una diversa collocazione per gli utenti degli appartamenti, che non potrà in ogni caso superare la durata di sei mesi.

Art. 10 - Ai fini fiscali si dichiara il caso d'uso di cui all'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., trattandosi di mero atto convenzionale tra Enti pubblici, rimanendo in ogni caso l'eventuale registrazione a carico del C.I.S.A.S..

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di  
Borgo Ticino

Per il C.I.S.A.S.  
Il Direttore  
Dott.ssa Luisa Ferrara

